


ViPensiono

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione.

documenti allegati



ViPensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione
Iscritto all'apposito albo tenuto dalla COVIP con il n. 5012

Documento sulle rendite

Nota Bene: Il presente documento è da considerarsi parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto

Modalità di determinazione della rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate finché l'Aderente è in vita

Il procedimento per il calcolo della rendita vitalizia, immediata, certa 5 e certa 10, è il seguente:

1. All'età a scadenza (età pensionabile) dell'Aderente deve essere aggiunto o sottratto un prefissato numero di anni, che dipende dall'anno di nascita dell'Aderente, come indicato nella seguente tabella:

Anno di nascita	correttivo età
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1921	+5
Dal 1922 al 1927	+4
Dal 1928 al 1938	+3
Dal 1939 al 1947	+2
Dal 1948 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1989	-2
Dal 1990 al 2001	-3
Dal 2002 al 2014	-4
Dal 2015 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

2. Fissata l'età di riferimento occorre individuare nelle tabelle che seguono il coefficiente di conversione corrispondente alla rateazione della rendita.
3. La rendita annua, pagabile in base alla rateazione prescelta, si ottiene, infine, moltiplicando il capitale maturato a scadenza per il coefficiente di opzione individuato e dividendo il risultato per 1.000.

Coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia in rate posticipate

Sesso: qualsiasi

Tasso Tecnico: 1,00%

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	35,99	35,67	35,51	35,40	57
58	36,90	36,56	36,39	36,28	58
59	37,86	37,50	37,32	37,20	59
60	38,87	38,50	38,31	38,19	60
61	39,96	39,56	39,36	39,23	61
62	41,10	40,68	40,47	40,34	62
63	42,33	41,88	41,66	41,51	63
64	43,63	43,15	42,92	42,76	64
65	45,03	44,52	44,27	44,10	65
66	46,52	45,98	45,71	45,54	66
67	48,13	47,55	47,27	47,08	67
68	49,86	49,24	48,94	48,74	68
69	51,74	51,07	50,74	50,52	69
70	53,76	53,04	52,69	52,46	70
71	55,96	55,18	54,80	54,55	71
72	58,35	57,50	57,09	56,81	72
73	60,95	60,02	59,57	59,27	73
74	63,78	62,77	62,27	61,95	74
75	66,88	65,76	65,22	64,86	75

Modalità di determinazione della rendita annua certa e successivamente vitalizia

Il procedimento per il calcolo dell'importo di rendita è analogo a quello utilizzato per la rendita vitalizia di cui sopra.

Si applicano i seguenti coefficienti di conversione:

Coefficienti di conversione per la rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia

Sesso: qualsiasi

Tasso Tecnico: 1,00%

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	35,95	35,63	35,48	35,37	57
58	36,85	36,52	36,35	36,24	58
59	37,81	37,45	37,28	37,16	59
60	38,82	38,45	38,26	38,14	60
61	39,89	39,50	39,30	39,18	61
62	41,03	40,62	40,41	40,28	62
63	42,24	41,80	41,59	41,44	63
64	43,53	43,07	42,84	42,69	64
65	44,92	44,42	44,18	44,01	65
66	46,39	45,87	45,61	45,44	66
67	47,98	47,42	47,14	46,96	67
68	49,69	49,09	48,79	48,60	68
69	51,53	50,89	50,57	50,36	69
70	53,52	52,82	52,48	52,26	70
71	55,66	54,91	54,55	54,31	71
72	57,98	57,17	56,78	56,52	72
73	60,49	59,62	59,19	58,91	73
74	63,20	62,26	61,80	61,49	74
75	66,15	65,12	64,62	64,29	75

Coefficienti di conversione per la rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia

Sesso: qualsiasi

Tasso Tecnico: 1,00%

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	35,84	35,52	35,37	35,26	57
58	36,72	36,39	36,23	36,12	58
59	37,66	37,31	37,14	37,03	59
60	38,65	38,28	38,10	37,99	60
61	39,70	39,31	39,12	39,00	61
62	40,81	40,40	40,21	40,07	62
63	41,99	41,56	41,35	41,21	63
64	43,24	42,79	42,57	42,42	64
65	44,57	44,10	43,86	43,71	65
66	45,99	45,49	45,24	45,08	66
67	47,50	46,97	46,71	46,53	67
68	49,11	48,55	48,27	48,09	68
69	50,83	50,24	49,94	49,75	69
70	52,67	52,03	51,72	51,51	70
71	54,62	53,94	53,61	53,39	71
72	56,68	55,97	55,62	55,39	72
73	58,88	58,12	57,75	57,50	73
74	61,19	60,39	60,00	59,74	74
75	63,61	62,77	62,36	62,09	75

Modalità di determinazione della rendita vitalizia immediata con eventuale liquidazione della posizione residua in caso di decesso dell'Aderente

Il procedimento per il calcolo della rendita vitalizia è il seguente:

1. All'età pensionabile l'Aderente determina, sulla base del proprio anno di nascita, la tabella di riferimento di seguito riportata;
2. Determinata la tabella di riferimento, occorre individuare il coefficiente di conversione corrispondente all'età raggiunta e alla rateazione della rendita prescelta;
3. La rendita annua si ottiene, infine, moltiplicando il capitale maturato a scadenza per il coefficiente di opzione individuato e dividendo il risultato per 1.000.

Tablelle di riferimento per la determinazione dei coefficienti di conversione

Sesso: qualsiasi

per Anno di Nascita dal 1939 fino al 1947

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	28,47	28,11	27,93	27,82	57
58	29,06	28,69	28,50	28,38	58
59	29,69	29,29	29,10	28,97	59
60	30,36	29,94	29,74	29,60	60
61	31,06	30,63	30,41	30,27	61
62	31,81	31,35	31,13	30,98	62
63	32,61	32,12	31,89	31,73	63
64	33,46	32,94	32,69	32,53	64
65	34,36	33,82	33,56	33,38	65
66	35,34	34,76	34,48	34,30	66
67	36,39	35,78	35,48	35,29	67
68	37,53	36,87	36,56	36,35	68
69	38,75	38,05	37,71	37,49	69
70	40,08	39,33	38,97	38,73	70
71	41,51	40,71	40,32	40,06	71
72	43,07	42,21	41,79	41,51	72
73	44,77	43,83	43,38	43,08	73
74	46,61	45,59	45,10	44,78	74
75	48,62	47,51	46,97	46,62	75

Sesso: qualsiasi

per Anno di Nascita dal 1948 fino al 1957

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	27,58	27,24	27,07	26,96	57
58	28,13	27,77	27,60	27,48	58
59	28,71	28,33	28,15	28,03	59
60	29,32	28,93	28,74	28,62	60
61	29,98	29,57	29,37	29,24	61
62	30,67	30,24	30,03	29,89	62
63	31,40	30,95	30,73	30,58	63
64	32,18	31,70	31,47	31,32	64
65	33,01	32,51	32,27	32,10	65
66	33,90	33,37	33,12	32,95	66
67	34,87	34,30	34,03	33,85	67
68	35,90	35,30	35,01	34,82	68
69	37,02	36,38	36,07	35,87	69
70	38,22	37,54	37,21	37,00	70
71	39,53	38,80	38,45	38,22	71
72	40,95	40,17	39,79	39,54	72
73	42,49	41,64	41,23	40,96	73
74	44,16	43,25	42,80	42,51	74
75	45,98	44,99	44,50	44,19	75

Sesso: qualsiasi

per Anno di Nascita dal 1958 fino al 1966

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	26,73	26,41	26,26	26,15	57
58	27,24	26,91	26,74	26,64	58
59	27,78	27,43	27,26	27,15	59
60	28,35	27,99	27,81	27,69	60
61	28,95	28,57	28,39	28,26	61
62	29,59	29,19	29,00	28,87	62
63	30,27	29,85	29,65	29,51	63
64	30,99	30,55	30,33	30,19	64
65	31,75	31,29	31,06	30,91	65
66	32,57	32,08	31,84	31,68	66
67	33,45	32,93	32,68	32,51	67
68	34,40	33,85	33,58	33,41	68
69	35,42	34,83	34,55	34,36	69
70	36,52	35,89	35,59	35,39	70
71	37,71	37,04	36,72	36,51	71
72	39,00	38,29	37,94	37,71	72
73	40,40	39,63	39,26	39,02	73
74	41,92	41,09	40,69	40,43	74
75	43,57	42,67	42,24	41,96	75

Sesso: qualsiasi

per Anno di Nascita dal 1967 fino al 1977

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	25,93	25,63	25,48	25,39	57
58	26,41	26,09	25,94	25,84	58
59	26,90	26,58	26,42	26,31	59
60	27,43	27,09	26,93	26,82	60
61	27,99	27,64	27,46	27,35	61
62	28,58	28,21	28,03	27,91	62
63	29,21	28,82	28,63	28,50	63
64	29,87	29,46	29,26	29,13	64
65	30,57	30,14	29,93	29,80	65
66	31,33	30,87	30,65	30,51	66
67	32,13	31,66	31,42	31,27	67
68	33,00	32,50	32,25	32,09	68
69	33,93	33,40	33,14	32,96	69
70	34,94	34,37	34,09	33,91	70
71	36,02	35,42	35,12	34,93	71
72	37,20	36,55	36,24	36,03	72
73	38,47	37,78	37,44	37,22	73
74	39,86	39,11	38,74	38,51	74
75	41,36	40,55	40,16	39,90	75

Sesso: qualsiasi

per Anno di Nascita dal 1978 fino al 1989

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	25,18	24,89	24,75	24,66	57
58	25,62	25,32	25,18	25,08	58
59	26,08	25,77	25,62	25,52	59
60	26,57	26,25	26,09	25,99	60
61	27,09	26,76	26,59	26,48	61
62	27,64	27,29	27,12	27,00	62
63	28,21	27,85	27,67	27,55	63
64	28,83	28,45	28,26	28,14	64
65	29,48	29,08	28,88	28,75	65
66	30,17	29,75	29,54	29,41	66
67	30,91	30,47	30,25	30,11	67
68	31,70	31,24	31,01	30,86	68
69	32,56	32,06	31,82	31,66	69
70	33,48	32,95	32,70	32,53	70
71	34,47	33,91	33,64	33,46	71
72	35,54	34,95	34,66	34,47	72
73	36,70	36,07	35,76	35,56	73
74	37,96	37,28	36,95	36,73	74
75	39,32	38,59	38,24	38,01	75

Sesso: qualsiasi

per Anno di Nascita dal 1990 fino al 2001

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	24,46	24,19	24,06	23,97	57
58	24,87	24,59	24,45	24,36	58
59	25,30	25,01	24,87	24,78	59
60	25,76	25,46	25,31	25,21	60
61	26,24	25,92	25,77	25,67	61
62	26,74	26,42	26,26	26,15	62
63	27,28	26,94	26,77	26,66	63
64	27,85	27,49	27,32	27,20	64
65	28,45	28,07	27,89	27,77	65
66	29,09	28,69	28,50	28,38	66
67	29,77	29,36	29,16	29,02	67
68	30,50	30,07	29,86	29,72	68
69	31,28	30,82	30,60	30,46	69
70	32,12	31,64	31,40	31,25	70
71	33,03	32,52	32,27	32,11	71
72	34,01	33,47	33,20	33,03	72
73	35,07	34,49	34,21	34,02	73
74	36,21	35,60	35,29	35,10	74
75	37,46	36,79	36,47	36,26	75

Sesso: qualsiasi

per Anno di Nascita dal 2002 fino al 2014

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	23,78	23,53	23,40	23,32	57
58	24,16	23,90	23,77	23,69	58
59	24,56	24,29	24,16	24,07	59
60	24,99	24,71	24,57	24,47	60
61	25,43	25,14	25,00	24,90	61
62	25,90	25,60	25,45	25,35	62
63	26,40	26,08	25,93	25,82	63
64	26,92	26,59	26,43	26,32	64
65	27,48	27,13	26,96	26,85	65
66	28,07	27,71	27,53	27,41	66
67	28,70	28,32	28,13	28,01	67
68	29,37	28,97	28,78	28,65	68
69	30,09	29,67	29,46	29,33	69
70	30,86	30,42	30,20	30,06	70
71	31,70	31,23	31,00	30,84	71
72	32,59	32,09	31,85	31,69	72
73	33,56	33,03	32,77	32,60	73
74	34,60	34,04	33,76	33,58	74
75	35,74	35,13	34,84	34,65	75

Sesso: qualsiasi

per Anno di Nascita dal 2015 fino al 2020

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	23,14	22,90	22,78	22,70	57
58	23,49	23,24	23,12	23,04	58
59	23,87	23,61	23,48	23,40	59
60	24,26	23,99	23,86	23,78	60
61	24,68	24,40	24,26	24,17	61
62	25,11	24,83	24,68	24,59	62
63	25,57	25,27	25,13	25,03	63
64	26,06	25,75	25,59	25,49	64
65	26,57	26,25	26,09	25,98	65
66	27,12	26,78	26,61	26,50	66
67	27,70	27,35	27,17	27,06	67
68	28,32	27,95	27,77	27,65	68
69	28,99	28,59	28,40	28,28	69
70	29,70	29,28	29,08	28,95	70
71	30,46	30,02	29,81	29,67	71
72	31,28	30,82	30,59	30,45	72
73	32,16	31,68	31,44	31,28	73
74	33,12	32,60	32,35	32,18	74
75	34,15	33,60	33,33	33,15	75

Sesso: qualsiasi

per Anno di Nascita dal 2021 in poi

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	22,52	22,29	22,18	22,11	57
58	22,86	22,62	22,50	22,43	58
59	23,21	22,96	22,84	22,76	59
60	23,57	23,32	23,20	23,12	60
61	23,96	23,70	23,57	23,49	61
62	24,37	24,10	23,96	23,88	62
63	24,80	24,51	24,38	24,28	63
64	25,24	24,95	24,81	24,71	64
65	25,72	25,42	25,27	25,17	65
66	26,23	25,91	25,75	25,65	66
67	26,77	26,44	26,27	26,16	67
68	27,34	26,99	26,82	26,71	68
69	27,95	27,59	27,41	27,29	69
70	28,61	28,22	28,04	27,91	70
71	29,31	28,91	28,71	28,58	71
72	30,06	29,64	29,43	29,29	72
73	30,87	30,42	30,20	30,06	73
74	31,75	31,27	31,04	30,88	74
75	32,69	32,18	31,94	31,77	75

Precisazioni relative alle tabelle sopra riportate:

- base demografica: A621 indifferenziata per sesso (per la rendita) e SIM/F 2002 scontata del 10% (per la componente morte);
- tasso tecnico: 1,00% sia per la rendita che per la componente morte;
- caricamento: 1,25% sia per la rendita che per la componente morte;

Modalità di determinazione della rendita reversibile

L'importo della rendita reversibile su base annua si ottiene dividendo il capitale maturato per il relativo tasso di premio corrispondente alla percentuale di reversibilità prescelta e alla rateazione della rendita. I suddetti tassi di premio, che prevedono un caricamento dell'1,25% sono determinati, sulla base della tavola di sopravvivenza A62I indifferenziata per sesso, in funzione dell'età dell'Aderente e della testa reversionaria e della percentuale di reversibilità.

Di seguito vengono riportati a titolo d'esempio i tassi di premio da applicare nel caso di reversibilità al 60% e al 100%, con testa primaria rappresentata da un sessantacinquenne. Non si tiene conto del sesso.

Base demografica	A62I
Tasso tecnico	1,00%
Età testa primaria	65
Sesso testa primaria	qualsiasi
Reversibilità al	60%
Sesso testa reversionaria	qualsiasi

Base demografica	A62I
Tasso tecnico	1,00%
Età testa primaria	65
Sesso testa primaria	qualsiasi
Reversibilità al	100%
Sesso testa reversionaria	qualsiasi

tassi di premio unitari

Età testa revers.	Annuale	Sem.	Trim.	Mensile
60	25,7175	25,9706	26,0972	26,1816
61	25,4463	25,6994	25,8259	25,9104
62	25,1861	25,4393	25,5658	25,6502
63	24,9377	25,1908	25,3174	25,4018
64	24,7017	24,9548	25,0813	25,1657
65	24,4780	24,7311	24,8577	24,9421
66	24,2672	24,5203	24,6469	24,7313
67	24,0695	24,3226	24,4491	24,5335
68	23,8847	24,1378	24,2644	24,3487
69	23,7129	23,9660	24,0925	24,1769
70	23,5540	23,8071	23,9337	24,0180
71	23,4077	23,6608	23,7874	23,8717
72	23,2736	23,5268	23,6533	23,7377
73	23,1515	23,4046	23,5312	23,6156
74	23,0407	23,2938	23,4203	23,5048
75	22,9407	23,1938	23,3204	23,4047

tassi di premio unitari

Età testa revers.	Annuale	Sem.	Trim.	Mensile
60	28,0561	28,3092	28,4358	28,5202
61	27,6040	27,8571	27,9837	28,0681
62	27,1704	27,4236	27,5501	27,6346
63	26,7563	27,0095	27,1360	27,2205
64	26,3630	26,6161	26,7427	26,8270
65	25,9903	26,2434	26,3700	26,4543
66	25,6389	25,8921	26,0186	26,1030
67	25,3093	25,5624	25,6889	25,7733
68	25,0013	25,2544	25,3809	25,4654
69	24,7150	24,9681	25,0947	25,1791
70	24,4502	24,7033	24,8298	24,9142
71	24,2063	24,4595	24,5860	24,6704
72	23,9830	24,2361	24,3627	24,4470
73	23,7794	24,0325	24,1591	24,2435
74	23,5947	23,8478	23,9744	24,0587
75	23,4280	23,6812	23,8077	23,8921

N.B.: per determinare l'età effettiva della testa reversionaria si deve applicare l'age shifting descritto al punto 1 di pagina 1 di 10

Modalità di erogazione della rendita

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

La rendita annua si rivaluta ogni anno come indicato nell' articolo 15 delle Condizioni generali di contratto.

L'erogazione della rendita non reversibile cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente.

La rendita in pagamento non può essere riscattata.

Qualora venisse scelta l'opzione di rendita vitalizia immediata con eventuale liquidazione della posizione residua in caso di decesso dell'Aderente, le modalità di erogazione sono analoghe a quanto sopra descritto ma, in caso di decesso dell'Aderente nel corso dell'erogazione, verrà corrisposto ai beneficiari designati dall'Aderente stesso l'accantonamento maturato residuo relativo alla rendita.

Il pagamento delle rate di rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'Aderente dovrà dare comunicazione alla Società del c/c bancario e delle coordinate bancarie (codice IBAN) sulle quali accreditare gli importi.

In caso di variazione del c/c bancario l'Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società.

Per bonifici effettuati all'estero verranno addebitate le relative spese bancarie.

ViPensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione

Iscritto all'apposito albo tenuto dalla COVIP con il n. 5012

Documento sul regime fiscale

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa di ViPensione ed illustra il trattamento fiscale delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita ai sensi della vigente normativa.

1. FASE DEI VERSAMENTI:

Regime fiscale dei contributi

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (per complessivi Euro 7.746,86 annui). Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

2. FASE DI ACCUMULO:

Regime fiscale del fondo pensione

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreiché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *White list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. FASE DI EROGAZIONE:

Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari: è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) e del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma periodica è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%¹.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)².

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

Anticipazioni richieste da Aderenti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

NORMA TRANSITORIA.

Come previsto dall'art. 48 comma 13 bis del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, alle richieste di anticipazione descritte nel Documento sulle Anticipazioni presentate dagli Aderenti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si applica in via transitoria la disciplina fiscale prevista per le anticipazioni erogate per spese sanitarie di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del D. Lgs. n. 252/2005.

Tale disciplina ha carattere transitorio e si applica alle richieste di Anticipazioni inviate nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019.

¹ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

² Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Riscatti

Sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale le somme erogate:

- a titolo di riscatto parziale della posizione individuale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- a titolo di riscatto totale della posizione individuale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- a titolo di riscatto della posizione individuale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

ViPensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione

Iscritto all'apposito albo tenuto dalla COVIP con il n. 5012

Documento sulle anticipazioni

Ai sensi del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 gli Aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei termini e modi sotto indicati:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Su questo punto si evidenzia quanto indicato negli orientamenti COVIP in materia di anticipazione agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per quanto riguarda il termine per la presentazione della domanda di conseguimento dell'anticipazione rispetto alla data di acquisto. Tale fattispecie può, ad esempio, ricorrere nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato prima della maturazione degli 8 anni di permanenza presso la forma pensionistica complementare. Sul punto si ritiene che debba sussistere una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l'acquisto dell'immobile, da escludersi, nel caso di acquisto già avvenuto, quando il tempo decorso sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esigenza tutelata dalla norma. Con riferimento alla concreta determinazione del termine, si reputa utile chiarire che è da considerarsi congruo, rispetto alle finalità sopra evidenziate, il termine di 18 mesi dalla data dell'acquisto. È peraltro ammissibile che le forme pensionistiche complementari prevedano termini anche più brevi a quello indicato;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
- d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Si precisa infine che, così come indicato in Nota informativa, la Compagnia procederà all'erogazione dell'anticipazione entro 180 giorni a far data dal ricevimento della documentazione completa.

Anticipazioni richieste da Aderenti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. NORMA TRANSITORIA.

Come previsto dall'art. 48 comma 13 bis del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016 gli **Aderenti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis della suddetta Legge potranno usufruire, per un periodo triennale che scadrà il 24 agosto 2019, di misure di favore per le richieste di anticipazione alle forme pensionistiche complementari.

Pertanto gli Aderenti residenti nelle zone interessate dagli eventi sismici, fermi restando le causali previste dal D.Lgs. 252/2005 (acquisto prima casa di abitazione o sua ristrutturazione e ulteriori esigenze) e gli importi erogabili (rispettivamente fino al 75% e al 30%), potranno inoltrare richiesta di anticipazione a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

I soggetti destinatari dell'agevolazione devono possedere la residenza anagrafica in uno dei comuni elencati dalla Legge 229/2016, ovvero aver presentato in data antecedente l'evento sismico richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in uno dei medesimi comuni interessati dagli eventi sismici.

Si precisa che nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la disposizione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. documentazione amministrativa), con relativa trasmissione agli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.

Si precisa inoltre che la disposizione si applica altresì anche con riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

E' possibile consultare l'elenco dei comuni interessati indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis e la Circolare Covip n. 994 del 9 marzo 2017 sul sito www.zurich.it.

Per ulteriori informazioni circa le agevolazioni fiscali si fa riferimento all'art.11 comma 4 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e al parere dell'Agenzia delle Entrate n. 954-11/2013 del 15 maggio 2014; si fa pertanto rinvio a detto parere per i profili applicativi di carattere fiscale.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale sociale €164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

Cod. 417.264.00 - Mod. 264 ZIL - 06/2017

